



REGOLAMENTO PERCORSO D'ECCELLENZA DEI CORSI DI STUDIO

In data 25 ottobre 2006, con D.R. n. 1035, il Rettore ha emanato il seguente Regolamento per l'istituzione e l'attivazione dei Percorsi di Eccellenza per i corsi di studio:

Art. 1 (Finalità)

1. Possono essere istituiti a partire dall'anno accademico 2007-2008 percorsi integrativi dei corsi di laurea e di laurea magistrale denominati Percorsi di Eccellenza, con lo scopo di valorizzare la formazione degli studenti iscritti, meritevoli e interessati ad attività di approfondimento e di integrazione culturale.

Art. 2 (Definizione e oggetto)

1. Il Percorso di Eccellenza è un percorso integrativo di un corso di studio o di un insieme di corsi di studio di una stessa classe e consiste in attività formative aggiuntive a quelle del corso di studio al quale è iscritto lo studente.

2. Le attività di cui al precedente comma sono, in parte, programmate dalla struttura didattica di riferimento e consistono in approfondimenti disciplinari e interdisciplinari, attività seminariali e di tirocinio; in parte, sono concordate con i singoli studenti, in relazione alle loro vocazioni culturali e scientifiche.

3. Il complesso delle attività formative comporta per lo studente un impegno massimo di 200 ore annue e non dà luogo a riconoscimento di crediti utilizzabili per il conseguimento dei titoli universitari rilasciati dall'Università "La Sapienza".

Art. 3 (Istituzione dei Percorsi di Eccellenza)

1. Il Percorso di Eccellenza è proposto dal Consiglio di corso di studio o di area didattica ed approvato da parte della Facoltà (delle Facoltà, nel caso di corsi di studio interfacoltà).

2. L'istituzione di un Percorso di Eccellenza è deliberata dal Senato Accademico, su parere della Commissione per l'innovazione didattica. Sono, altresì, sottoposte alla approvazione della Commissione stessa, espletato l'iter di cui al comma 1 e 2 di questo articolo, le eventuali modifiche del Percorso di Eccellenza.

3. Non vi può essere più di un Percorso di Eccellenza per ciascun corso di studio.

Art. 4 (Accesso al Percorso di Eccellenza)

1. L'accesso al Percorso di Eccellenza avviene su domanda dell'interessato, con istanza presentata entro il 31 ottobre alla struttura didattica proponente.
2. Gli studenti in possesso dei requisiti previsti nel comma 1 del successivo articolo 5, qualora iscritti ad un corso di laurea o laurea magistrale, possono presentare istanza al termine del primo anno di frequenza del relativo ciclo; se iscritti ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico, possono presentarla al termine del terzo anno.
3. In relazione alle potenzialità formative, le strutture didattiche possono definire per i Percorsi di Eccellenza un numero programmato di studenti. In tal caso, qualora le domande eccedano tale numero, l'accesso avverrà attraverso una graduatoria di merito stilata dalla struttura didattica sulla base di criteri dalla stessa determinati.

Art. 5 (Requisiti per l'accesso e la frequenza)

1. I criteri di accesso al percorso sono stabiliti dalla struttura didattica, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi comuni:
 - acquisizione entro il 31 ottobre di tutti i Crediti Formativi Universitari (CFU) previsti nel primo anno, per le lauree di primo e secondo ciclo; di tutti quelli previsti nei primi tre anni, per le lauree a ciclo unico;
 - conseguimento di una media d'esame non inferiore a ventisette/trentesimi (27/30).
2. Per poter proseguire nel Percorso di Eccellenza lo studente deve superare tutte le prove previste per l'anno di frequenza ed ottenere in esse una votazione media non inferiore a ventisette/trentesimi (27/30).
3. La verifica dei requisiti, di cui ai precedenti commi, viene effettuata, al termine di ogni anno accademico, dal Consiglio di corso di studio o di area didattica su relazione del docente o dei docenti di riferimento.

Art. 6 (Assistenza ed orientamento agli studenti)

1. Lo studente che abbia ottenuto l'accesso al Percorso di Eccellenza viene affidato ad un docente o a più docenti tutor che ne seguono il percorso e collaborano alla organizzazione delle attività concordate dallo studente.

Art. 7 (Formazione presso Sedi esterne)

1. La struttura didattica può organizzare per gli studenti del Percorso di Eccellenza un periodo di studio presso altra Università, Istituzione o Ente di alta formazione o di ricerca, italiana o straniera.

Art. 8 (Riconoscimenti finali)

1. Contestualmente al conseguimento del titolo di laurea o laurea magistrale, lo studente che ha concluso un Percorso di Eccellenza riceve un'attestazione del percorso svolto, rilasciato dalla Presidenza della Facoltà di afferenza, con le modalità previste per gli altri tipi di certificazione, ed andrà registrata sulla carriera dello studente stesso.

2. Unitamente a tale certificazione, l'Università conferisce allo studente un premio pari all'importo delle tasse versate nell'ultimo anno di corso.

Roma, 25 ottobre 2006

f.to I L R E T T O R E